



ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

**CAPITOLATO ASSICURATIVO
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI
Giugno 2013 – Giugno 2014**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per LEGGE: D.lgs. 209/2005 artt. 122 e seguenti, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per IMPRESA O:
SOCIETA' L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia.
- per CONTRAENTE: il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali;
- per ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
- Per PROPRIETARIO: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- Per CONDUCENTE: la persona fisica alla guida del veicolo;
- per TARIFFA: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
SEZIONE I

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida, anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del Codice della Strada;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri, in cui sia applicabile l'art. 144 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione concernente le circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, e per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente e a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Il premio verrà pagato entro 60 giorni dalla consegna della polizza.

La Società è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva i suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del presente capitolato.

ART. 7 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere al rilascio di duplicati, si osserva quanto disposto dalla Legge e successive modificazioni.

ART. 8 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o no di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia rimborsato all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;

- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Unitamente all'attestazione dello stato di rischio sarà inviata al Contraente comunicazione contenente data di scadenza del contratto, eventuali modalità per l'esercizio della disdetta contrattuale da parte del Contraente, indicazioni in merito al premio di rinnovo, in conformità alle disposizioni di legge.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'Attestazione dello stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

Ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o no di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

ART. 9 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sullo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, in nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 15/06/2013 e cesserà automaticamente alle ore 24.00 del 15/06/2014 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà da corrispondersi annualmente.

L'Ente Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società e accettazione della stessa almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale sopraindicata, anche di anno in anno.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia s'intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato. Inoltre, per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, sarà competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione e istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa oppure dell'Assicurato. Nel caso di eventuale successivo giudizio sarà competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato e/o previsto, valgono le norme del codice civile e di legge attualmente in vigore.

ART. 15 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale di € 10.000.000,00 per danni a persone ed Euro 2.000.000,00 per danni a cose e animali.

ART. 16 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 17 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni, inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART.18 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi di dubbi di interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

ART. 19 - MEZZI DA ASSICURARE

Come da allegato elenco.

ART. 20 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA.

A) Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso d'incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

a) Tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

C) RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

D) Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del contraente

L'Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1. Del Contraente e del conducente del veicolo:

- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione.
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo.
- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2. Del Contraente: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge. L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

ART. 21 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

ART. 22 - DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato e di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'Impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo o al natante.

ART. 23 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DEL PREMIO

La liquidazione del danno deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo. In ogni caso le operazioni dovranno

concludersi, entro il termine dei 90 giorni previsti per la liquidazione del danno e indicato nel I comma del presente articolo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto, in tal caso la liquidazione del danno dovrà avvenire nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ritrovamento del veicolo o natante.

Se invece l'Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante, passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di risarcimento.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne abbia notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra l'Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

ART. 24 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

ART. 25 - RECESSO IN CASO DI SINISTRI

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 26 - IMPOSTE

Sono a carico dell'assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.

ART. 27 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inviate all'Impresa devono essere fatte con lettera raccomandata o fax indirizzato alla Direzione dell'Impresa, all'Agenzia oppure al Broker al quale è assegnata la polizza.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I e viceversa.

ART. 29 - GARANZIE INCENDIO ED EVENTI ACCIDENTALI

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti, diapositive e attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:

- Incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di aeromobili e loro parti, cose da essi trasportate.

L'impresa, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

Sono oggetto di tale garanzia tutti i veicoli con un valore maggiore di zero riportati nell'allegato elenco.

ART. 30 - GARANZIA KASKO

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti, parziali o totali, subiti dal veicolo in conseguenza di collisione. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di € 160,00.

Sono oggetto di tale garanzia tutti i veicoli con un valore maggiore di zero riportati nell'allegato elenco.

ART. 31 - ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

ART. 32 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- Se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non è risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

ART. 33 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato.
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Dalla garanzia Kasko è inoltre escluso il risarcimento dei danni:

- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatosi non congiuntamente ad altro danno risarcibile;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trova, in occasione di sinistro, in stato di manifesta o accertata ubriachezza o in stato di alterazione psichica causata da uso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti oppure mentre svolge attività illecite;
- agli apparecchi, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti dei veicoli;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

ART. 34 - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

- A) **Eventi speciali e naturali.** Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di € 100.00.
- B) **Garanzia cristalli.** Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.
- C) **Rimborso spese di immatricolazione.** L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di € 155,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.
- D) **Garanzia contrassegno e tassa automobilistica.** L'Impresa, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-Eventi Accidentali o furto senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
- al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
 - alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
- E) **Soccorso vittime della strada.** L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.
- F) **Trasporto con ambulanza.** La Società rimborsa le eventuali spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito d'incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.
- G) **Perdita di chiavi.** La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino al limite di € 250,00 per evento, le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o

sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o bloccaggio del sistema antifurto.

- H) **Garanzia bagagli.** In caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 500,00 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati. Sono esclusi dalla garanzia il denaro, titoli di credito, gioielli e gli oggetti di metallo prezioso.
- I) **Gancio Traino.** Quando il veicolo trasportato è un rimorchio, se in sosta e se staccato dalla motrice, la garanzia vale per i danni a terzi, per i danni da manovre a mano nonché per i danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Palermo li 20.05.2013

Il R.U.P.
Prof. Dr. Luciano SAPORITO
FIRMATO